

SPAGNA**MEMBRI**

Sig. Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ

Sig. Miguel Angel LOPEZ HERRERO

SVEZIA (OSSERVATORE)**MEMBRI**

Sig. Ulf WIDEBÄCK

Sig.a Britt-Marie WESTER

SUPPLEMENTI

Sig. Leif LINDGREN

Sig.a Margareta ÅBERG

NORVEGIA (OSSERVATORE)**MEMBRI**

Sig. Knut-Magnar AANESTAD

Sig. G. APENES

ISLANDA (OSSERVATORE)**MEMBRI**

Sig.a S. JÓHANNESDOTTIR

Sig. Páll HREINSSON

12. SIGNALAMENT DANS LE SIS [Tabella non riportata]**13. INDICE CRONOLOGICO****1985**

L'Accordo di Schengen è firmato il 14 giugno 1985 dai governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese. E' provvisoriamente applicato il giorno successivo a quello della firma (articolo 32) ed entra in vigore il 2 marzo 1986.

1990

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata dalle stesse Parti contraenti il 19 giugno 1990, sviluppa, per fini legati ai controlli alle frontiere esterne comuni, la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria.

Una delle misure fondamentali del dispositivo di cooperazione è la creazione di un sistema di informazione comune, il Sistema d'informazione Schengen (Titolo IV della Convenzione).

L'istituzione di questo sistema induce la creazione di un'autorità di controllo comune, sull'esempio di modelli nazionali di autorità di controllo indipendenti competenti in questo settore.

1992

E' istituita un'Autorità di controllo comune provvisoria (ACCP), presieduta dal sig. Faber (Lussemburgo) e composta di uno o due rappresentanti delle autorità di controllo nazionali dei cinque Stati fondatori e di uno o due esperti indipendenti designati dagli Stati aderenti sul cui territorio la Convenzione non è ancora stata messa in applicazione.

L'ACCP si riunisce dodici volte a Bruxelles tra il 29 giugno 1992 e il 22 febbraio 1995.

1993

Il Portogallo e la Spagna ratificano l'Accordo e la Convenzione di applicazione di Schengen.

1994

L'Autorità di controllo comune effettua la prima visita al sistema centrale di Strasburgo.

È elaborato un questionario sulle norme di protezione dei dati applicabili negli Stati Schengen.

Viene eletto alla presidenza il sig. Von Pommer Esche (Germania), Capo di dipartimento presso il garante federale per la protezione dei dati.

1995

Il 26 marzo la Convenzione viene messa in applicazione nel territorio di sette paesi: Germania, Belgio, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Lo stesso giorno viene istituita l'Autorità di controllo comune. Il Sistema d'informazione Schengen entra in servizio.

Tra il 17 maggio e il 14 dicembre dello stesso anno, l'ACC si riunisce 5 volte sotto la presidenza del sig. Von Pommer Esche.

Il 14 dicembre, il sig. Turk (Francia), senatore e membro della Commissione nazionale dell'Informatica e delle Libertà (CNIL), e il sig. Labescat (Portogallo), avvocato e membro della Commissione nazionale per la protezione dei dati, sono eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dell'ACC.

1996

Il 2 febbraio è approvato il Regolamento interno dell'Autorità di controllo comune.

Il 19 dicembre, Danimarca, Finlandia e Svezia firmano l'Accordo di adesione a Schengen. Islanda e Norvegia siglano un Accordo di cooperazione in forza al quale la Convenzione di Schengen può essere applicata nel loro territorio.

L'ACC si riunisce nove volte nel corso dell'anno. Partecipano ai lavori, con lo status di osservatori, rappresentanti indipendenti di Austria, Italia e Grecia.

L'ACC approva i principi di cooperazione tra le autorità nazionali di controllo in materia di esercizio del diritto di accesso.

1997

L'ACC si riunisce dieci volte tra il mese di marzo 1997 e il mese di marzo 1998. Fatta eccezione per la sessione annuale tenutasi a Lisbona in aprile 1997, tutte le riunioni si svolgono a Bruxelles. Oltre alle riunioni plenarie, l'ACC si riunisce cinque volte in cerchia ristretta. Si tengono inoltre incontri tra rappresentanti dell'ACC ed esponenti del Ministero dell'Interno francese.

L'ACC vede riconoscere l'importanza del suo ruolo da parte degli organi esecutivi di Schengen. Viene dotata di un bilancio mediante una linea di bilancio autonoma e riceve con maggiore regolarità le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

L'11 febbraio ha luogo il controllo presso il sistema centrale di Strasburgo, a seguito del quale l'ACC elabora una relazione contenente una serie di raccomandazioni sul funzionamento del sistema.

L'ACC elabora pareri sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati, sull'accordo di cooperazione in materia di contestazione delle infrazioni stradali e di esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie e sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS.

L'ACC approva la sua prima relazione di attività (marzo 1995 - marzo 1997) e la presenta al pubblico in aprile, nel quadro di una conferenza stampa organizzata a Lisbona.

Alla fine del 1997, il numero dei paesi che applicano la Convenzione passa a dieci: Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. I rappresentanti delle autorità di controllo nazionali degli Stati nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) partecipano ai lavori dell'ACC nella qualità di osservatori.

Il Sig. J. Labescat e B. De Schutter sono eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dell'ACC.

1998

L'ACC formula pareri sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione, sull'usurpazione di identità e le conseguenze, per quanto riguarda il SIS, per il legittimo titolare dell'identità usurpata, sulla trasmissione di dati relativi ai veicoli rubati (dal SIS alla banca dati di Interpol), sul controllo di ammissibilità delle consultazioni SIS e sull'accesso ai dati SIS da parte degli uffici della motorizzazione.

Per la prima volta viene realizzato un controllo globale presso tutti gli uffici SIRENE, seguito da una serie di raccomandazioni relative al rafforzamento della sicurezza.

L'ACC segue i lavori di sviluppo del SIS I+ e gli studi preliminari sul SIS II.

Definisce un acquis comunitario nella prospettiva dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea.

Promuove il primo colloquio sui "Diritti dei cittadini nei confronti dei sistemi d'informazione di polizia" e una conferenza stampa a Lisbona.

Lancia la campagna "Il Sistema d'informazione Schengen vi riguarda" che prevede la distribuzione di poster e opuscoli informativi sui diritti dei cittadini nei punti di ingresso dello spazio Schengen (aeroporti, frontiere marittime, ecc.).

Il presidente dell'ACC partecipa per la prima volta ad una riunione del Comitato esecutivo ed assiste ad una riunione del Gruppo centrale a Strasburgo.

1999

Controllo del C.SIS.

Integrazione di Schengen nell'Unione europea.

Presentazione della relazione di attività nella sessione annuale di Firenze.

Parere complementare sull'usurpazione d'identità e sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione.

Esame delle condizioni preliminari all'applicazione dell'acquis di Schengen nei paesi nordici.

14. INFORMAZIONI SUI DIRITTI DEI CITTADINI RISPETTO AL SIS**SCHENGEN**

IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 16 febbraio 1998
SCH/Aut-cont (97) 61, Rev. 3

NOTA DELL'ACC**"I VOSTRI DIRITTI NEI CONFRONTI
DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN"****Il sistema d'informazione Schengen**

L'Accordo e la Convenzione di applicazione di Schengen hanno creato uno spazio di libera circolazione delle persone abolendo i controlli alle frontiere interne degli Stati membri ed instaurando il principio di un controllo unico all'ingresso nel territorio Schengen. E' tuttavia emersa, per motivi di sicurezza, la necessità di attuare misure compensative, prima tra tutte il Sistema d'informazione Schengen (SIS).

Il SIS è un archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen, che centralizza due grandi categorie di informazioni: quelle relative alle persone ricercate o poste sotto sorveglianza e quelle relative ai veicoli o agli oggetti ricercati.

Ad esempio, nel Sistema d'informazione Schengen possono essere segnalate:

- persone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia;
- persone scomparse o che devono essere poste sotto protezione, in particolare i minori ;
- persone, non cittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen, a cui è stato vietato l'ingresso nel territorio Schengen;
- persone la cui identità è stata fraudolentemente utilizzata come alias da altre persone.

Il controllo del SIS è effettuato da un'autorità indipendente, l'Autorità di controllo comune Schengen (ACC).

Tale autorità, composta di membri delle autorità per la protezione dei dati personali degli Stati membri dello spazio Schengen, oltre ad esercitare un controllo tecnico sull'archivio centrale del sistema situato a Strasburgo, ha il compito di verificare che gli Stati Schengen rispettino i diritti delle persone previsti dalla Convenzione di Schengen.

I vostri diritti nei confronti del SIS

Il SIS vi riguarda direttamente, a prescindere dal fatto che siate o non cittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen. La Convenzione di Schengen vi riconosce determinati diritti specifici.

Avete, in particolare :

- il diritto di accesso alle informazioni che vi riguardano registrate nel SIS;
- il diritto di rettificare i dati quando questi sono stati registrati sulla base di errori di fatto o di diritto;
- il diritto di promuovere un'azione giudiziaria o dinanzi le autorità competenti per ottenere la rettifica o la cancellazione delle informazioni errate o un indennizzo;
- il diritto di chiedere una verifica dei dati registrati e dell'uso che ne viene fatto.

Se pensate che il vostro nominativo figuri nel SIS, non esitate ad esercitare i vostri diritti. Le autorità nazionali per la protezione dei dati degli Stati membri dello spazio Schengen sono a vostra disposizione e vi forniranno tutte le informazioni utili per le formalità necessarie.

Le verifiche sulla vostra segnalazione nel SIS (pertinenza dell'inserimento nell'archivio e registrazione dei dati che vi riguardano) saranno effettuate in conformità al diritto nazionale applicabile nel paese in cui sceglierete di esercitare i vostri diritti. Su semplice richiesta, l'autorità di controllo nazionale competente (v. estremi sull'ultima pagina) metterà a vostra disposizione la legge nazionale applicabile. Sarete in seguito informati dell'esito o del seguito dato alla vostra richiesta.

I testi di riferimento

- L'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
- La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990

Questi testi vi saranno comunicati, su semplice richiesta, dal Segretariato dell'Autorità di controllo comune (v. indirizzo sull'ultima pagina).

Indirizzi utili

Autorità nazionali per la protezione dei dati.

Paesi-Bassi

Registratiekamer - Prins Clauslaan 20
2595 AJ 's-Gravenhage
tel: 00 31 70 381 13 00
fax: 00 31 70 381 13 01
e-mail: phu@registratiekamer.nl

Germania

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
Friedrich-Ebert-straße 1 - 53173 Bonn
tel.: 00 49 228 8 19950
fax: 00 49 228 8 1995 50
e-mail:
wolfgang.dr-von-pommer-esche@bfd.bund400.de

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Uhlandstraße 4 - 65189 Wiesbaden
tel.: 00 49 611 14 08-0
fax: 00 49 611 37 85 79
e-mail: DSB-HESEN@t-online.de

Belgio

Commission de la protection de la vie privée /
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Av. de la Porte de Hal 5-8 - 1060 Bruxelles
tel.: 00 32 2 542 72 00
fax: 00 32 2 542 72 12
e-mail: benedicte.havelange@privacy.fgov.be

Austria

Datenschutzkommission
Ballhausplatz 1 - 1014 Wien
tel.: 00 43 1 531 15/2525
fax: 00 43 1 53 115/2690
e-mail: waltraut.kotschy@bka.gv.at

Lussemburgo

Autorité de contrôle " Police " - Parquet général
B.P. 15
L -2010 Luxembourg
tel.: 00 352 47 59 81-331
fax: 00 352 47 05 50
e-mail: parquet.general@mj.etat.lu

Francia

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
21 rue Saint Guillaume
75340 Paris Cedex 07
tel.: 00 33 1 53 73 22 22
fax: 00 33 1 53 73 22 00
e-mail: ffourets@cnil.fr

Portogallo

Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados
Rua de São Bento 148, 3º
1200 Lisboa
tel.: 00351 1 392 84 00
fax: 00 351 1 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt

Spagna

Agencia de Protección de Datos
Paseo de la Castellana 41
28046 Madrid
tel.: 00 34 91 339 62 18/339 62 19
fax: 00 34 91 308 46 92
e-mail: inspeccion@agenciaprotecciondatos.org

Italia

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio 121
00186 Roma
tel.: 00 39 06 69 67 77 13
fax: 00 39 06 69 67 77 15
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Grecia

Autorité de protection des données à caractère personnel
Omirou 8
105 64 Athènes
tel.: 00 301 335 26 04-5
fax: 00 301 335 26 17
e-mail: kourouni@dpa.gr

Segretariato dell'ACC

175, rue de la Loi
(bureau 50 CG 07)
1048 Bruxelles
tel.: 00 32 2 285 53 93
fax: 00 32 2 285 81 54
e-mail: bernard.philippart@consilium.eu.int

15. PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA. ALLEGATO AL TRATTATO DI AMSTERDAM

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,

DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea,

CONFERMANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza,

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

ARTICOLO 1

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 2

A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto Comitato esecutivo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen.

Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunità europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non è comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna.

Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei

Membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

ARTICOLO 3

A seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto attiene alle parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

ARTICOLO 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

ARTICOLO 5

1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

ARTICOLO 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

ARTICOLO 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

ARTICOLO 8

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

ALLEGATO

ACQUIS DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.
3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

PAGINA BIANCA

128 DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 17 OTTOBRE 2000 CHE ISTITUISCE UN
SECRETARIATO DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNI PREPOSTE ALLA
PROTEZIONE DEI DATI ISTITUITE DALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN
UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL), DALLA CONVEN-
ZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE E DALLA CON-
VENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN RELATIVO ALL'E-
LIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI (CON-
VENZIONE DI SCHENGEN) (*)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 30 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (1), tenuto conto del parere del Parlamento europeo (2), considerando quanto segue:

1) La convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (3), la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (4) e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (5) hanno istituito autorità di controllo comuni al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati contenute in detti strumenti.

2) Per funzionare efficacemente limitando i costi, le autorità di controllo comuni dovrebbero essere coadiuvate da un unico segretariato indipendente «Protezione dati» che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a seguire unicamente le istruzioni di tali autorità.

3) Per motivi pratici la gestione amministrativa del segretariato «Protezione dati» dovrebbe essere strettamente collegata al Segretariato generale del Consiglio, pur salvaguardando la propria indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

4) Allo scopo di garantire tale indipendenza, le decisioni relative alla nomina e alla sospensione dall'incarico del capo del segretariato «Protezione dati» dovrebbero essere adottate dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, e gli altri funzionari assegnati al segretariato «Protezione dati» dovrebbero seguire esclusivamente le istruzioni del capo del segretariato «Protezione dati».

5) Le spese amministrative del segretariato «Protezione dati» dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'Europol dovrebbe contribuire al finanziamento di talune spese connesse a riunioni riguardanti questioni relative all'attuazione della convenzione Europol.

6) Poiché la decisione 1999/438/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, concernente l'autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 (6), è superata dalla presente decisione, essa andrebbe pertanto abrogata e sostituita a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

(7) Le autorità di controllo comuni esistenti hanno dichiarato di approvare i principi enunciati nella presente decisione,

(*) (2000/641/GAI) Pubblicato in G.U.C.E. del 24 ottobre 2000 L 271/1.

(1) GU C 141 del 19 maggio 2000, pag. 20.

(2) Parere reso il 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 316 del 27 novembre 1995, pag. 2.

(4) GU C 316 del 27 novembre 1995, pag. 33.

(5) GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19.

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione e compiti del segretariato «Protezione dati»

1. È istituito un segretariato (in seguito denominato: segretariato «Protezione dati») delle autorità di controllo comuni istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen).

2. Il segretariato «Protezione dati» assolve i compiti previsti per i segretariati delle autorità di controllo comuni quali stabiliti nei regolamenti interni di tali autorità.

Articolo 2

Segretario «Protezione dati»

1. Il segretariato «Protezione dati» è posto sotto la direzione di un segretario «Protezione dati» a cui viene garantita l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, e che è tenuto a seguire esclusivamente le istruzioni delle autorità di controllo comuni e dei loro presidenti. Il Segretario generale aggiunto del Consiglio nomina per un periodo di tre anni, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, il segretario «Protezione dati». Il suo mandato è rinnovabile.

2. Il segretario «Protezione dati» è scelto tra persone che siano cittadini dell'Unione europea, in pieno possesso dei diritti civili e politici, che abbiano l'esperienza e la capacità necessarie per svolgere le funzioni in questione e che offrano piena garanzia di indipendenza. Egli si astiene da qualsiasi azione incompatibile con le sue funzioni e, durante il periodo del suo mandato, non svolge un'altra attività professionale retribuita o non retribuita. Dopo la cessazione delle sue funzioni, egli rispetta i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettazione di funzioni e vantaggi.

3. Il segretario «Protezione dati» è sospeso dall'incarico dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, qualora egli non soddisfi più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione alla scadenza del suo mandato, per decesso o per sospensione dall'incarico a norma del paragrafo 3, le funzioni del segretario «Protezione dati» cessano allorché le sue dimissioni prendono effetto. In caso di cessazione del mandato e i dimissioni, egli mantiene le proprie funzioni, a richiesta delle autorità di controllo comuni, finché non viene sostituito.

5. Sia durante che dopo la cessazione del suo mandato, il segretario «Protezione dati» è tenuto al segreto professionale in merito a informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell'assolvere le sue funzioni.

6. Durante il periodo del suo mandato, il segretario «Protezione dati» è soggetto, salvo disposizione contraria della presente decisione, alle norme che si applicano alle persone aventi lo status di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (7), compresi gli articoli da 12 a 15 e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il segretario «Protezione dati» è inquadrato nella categoria A e il grado e lo scatto ai quali egli è impiegato sono determinati in base ai criteri applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità. Se la persona nominata è già un funzionario delle Comunità, essa è comandata per il periodo del suo mandato nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 37, lettera a), primo trattino dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (statuto)(7). La prima frase dell'ultimo paragrafo dell'articolo 37 dello statuto si applica fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Personale

1. Il segretariato «Protezione dati» è dotato del personale necessario all'espletamento dei suoi compiti. I membri del personale assegnati al segretariato «Protezione dati» occupano posti inclusi nell'elenco dei posti aggiunti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Consiglio.

(6) GU L 176 del 10 luglio 1999, pag. 34.

(7) GU L 56 del 4 marzo 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla comunicazione della Commissione (GU C 60 del 2 marzo 1999, pag. 11).

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del personale di cui al paragrafo 1 sono soggetti esclusivamente alle istruzioni del segretario «Protezione dati» e delle autorità di controllo comuni o dei loro presidenti. In tale contesto, essi non possono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona, ma solo dal segretario «Protezione dati» e dalle autorità di controllo comuni o dai loro presidenti.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, il personale assegnato al segretariato «Protezione dati» è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il personale è soggetto alle stesse norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 4

Supporto amministrativo

1. Il Segretariato generale del Consiglio fornisce gli uffici e il materiale necessari all'espletamento dei compiti del segretariato «Protezione dati», nonché le strutture e i servizi necessari allo svolgimento delle riunioni delle autorità di controllo comuni nei locali del Consiglio, incluso un servizio di interpretazione.

2. Per quanto concerne le riunioni che si terranno nei locali del Consiglio le presidenze delle autorità di controllo comuni ne stabiliscono il calendario, previo accordo della presidenza del Consiglio.

Articolo 5

Finanziamento

1. Le spese amministrative generali del segretariato «Protezione dati» (in particolare, spese di materiale, retribuzioni, indennità e altre spese riguardanti il personale) sono imputate alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Consiglio.

2. I costi direttamente connessi con le riunioni sono a carico:

— del Consiglio, nel caso di riunioni nei locali del Consiglio riguardanti questioni relative all'attuazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, spese di viaggio connesse con missioni di controllo presso il C.SIS o riunioni riguardanti questioni relative all'attuazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale,

— dell'Europol, nel caso di riunioni riguardanti questioni relative all'attuazione della convenzione Europol.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio.

Essa si applica dal 1 settembre 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, possono essere adottate le decisioni e gli atti necessari alla sua attuazione. Essi non producono effetti prima della data di applicazione della presente decisione.

3. Alla data di applicazione della presente decisione risulta abrogata la decisione 1999/438/CE, che continua tuttavia ad applicarsi alle spese derivanti da eventi antecedenti alla suddetta data.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

PAGINA BIANCA

RICHIAMI IPERTESTUALI

Per esigenze di spazio i documenti riportati in questa sezione sono indicati solo con il relativo frontespizio, accompagnato dall'indicazione del sito web dove sono interamente riportati

129. TUTELA DELLA VITA PRIVATA SU INTERNET (*)

ARTICOLO 29 - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI



**5063/00/IT/DEF.
WP 37**

Documento di lavoro

**Tutela della vita privata su Internet
- Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati on-line- (*)**

adottato il 21 novembre 2000

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp37it.pdf

130.

**PARERE 3/2000 SUL DIALOGO EU/USA
CONCERNENTE L'ACCORDO SULL'APPRODO SICURO (*)**

GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE DEI DATI - ART. 29



**5019/00/IT/DEF.
WP 31**

**GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE DEGLI INDIVIDUI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Parere 3/2000
sul dialogo EU/USA concernente
l'accordo sull'Approdo sicuro (*)**

Approvato il 16 marzo 2000

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp31it.pdf